

ISTRUZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA**PER LE IMPRESE ESTERNE****SOMMARIO**

0	Premesse	pag. 2
1	Misure generali	pag. 3
2	Coordinamento dei lavori	pag. 4
3	Lavori di costruzione, montaggio e manutenzione	pag. 5
4	Attività endotermiche – saldare ecc.	pag. 6
5	Macchine, impianti, apparecchiature, attrezzi	pag. 6
6	Elettronica	pag. 6
7	Manipolazione di materiali pericolosi	pag. 7
8	Smaltimento – tutela acque	pag. 7
9	Dispositivi di protezione individuale	pag. 7
10	Traffico e trasporti interni	pag. 7
11	Comportamento in caso di infortunio ed in caso di emergenza	pag. 8
12	Riservatezza	pag. 8
13	Altri rischi	pag. 8
14	Segnaletica di sicurezza	pag. 9
15	Protocollo chiamata di emergenza	pag. 13



0. Premesse

Il D.Lgs. del 9 aprile 2008 n° 81, all'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" prevede che:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

.... omissis

Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro committente sarà di fatto svolto dal Responsabile del Procedimento ove nominato, oppure dal Responsabile del Servizio che gestisce tecnicamente l'appalto/contratto. Nell'espletamento di tale compito potrà avvalersi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, della Direzione Sanitaria, della S.C. Tecnico Patrimoniale, ovvero di altre Strutture aziendali in base alle specifiche competenze ed attribuzioni.

Ai sensi dell'art. 3 della L.123/07 la Ditta (RSPP o Datore di Lavoro) e/o lavoratore autonomo dovrà concordare con i Servizi di Prevenzione e Protezione delle aziende afferenti alla Federazione Sovrazonale FS 4 - Piemonte Nord Est un incontro preliminare all'inizio dell'attività, al fine di valutare gli eventuali rischi lavorativi generati dalle "interferenze" nelle diverse lavorazioni. Dell'incontro verrà redatto apposito verbale.

Sono previsti inoltre, se necessario, ulteriori incontri e revisioni in corso d'opera del DUVRI.

Qualora l'appalto rientri in quelli di cui all'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/08 il coordinamento sarà svolto dal Coordinatore per l'esecuzione, appositamente designato ai sensi dell'art. 90 comma 4 e si applicano le disposizioni contenute nella suddetta norma.



1. Misure generali

- 1.1 Prima di iniziare qualunque attività nelle Strutture delle AASS afferenti alla Federazione Sovrazionale Piemonte 4 Piemonte NORD EST Vi invitiamo a volerVi informare sulle prescrizioni in vigore in relazione al Vs. incarico, attraverso il Responsabile del Procedimento in corso.
- 1.2 Le AASS afferenti alla Federazione FS4 sono obbligate a chiederVi per iscritto il rispetto delle prescrizioni e dei regolamenti.
Siete obbligati ad adottare tutte le precauzioni, disposizioni ed accorgimenti necessari per evitare infortuni, nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro comprese eventuali disposizioni e/o procedure aziendali (AASS afferenti alla FS4), specificatamente elaborate per il miglioramento delle condizioni di sicurezza durante il lavoro.
- 1.3 Siete obbligati a rispettare le vigenti normative ambientali con le relative norme di attuazione durante l'esecuzione dei lavori. Inoltre avete l'obbligo di rispettare la normativa relativa alle merci pericolose.
- 1.4 Siete invitati a trattenerVi solo nei luoghi previsti per lo svolgimento del Vostro incarico e per la durata strettamente necessaria allo svolgimenti dello stesso. L'accesso ad altri reparti e servizi non è permesso se non specificatamente previsto.
- 1.5 La segnaletica relativa ai divieti, obblighi e di informazione presente nelle AASS afferenti alla Federazione FS4 devono essere scrupolosamente rispettate. Non ne è permessa la modifica oppure la rimozione. E' fatto altresì divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su macchine, attrezzature, impianti. Deve essere altresì data immediata segnalazione al Responsabile del procedimento in caso di eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza.
- 1.6 Le vie di soccorso e le uscite di emergenza devono essere tenute libere. Non possono essere ostruite neanche temporaneamente con materiali, mezzi o altri oggetti. Nel caso in cui, per le esigenze dei lavori, sia necessario interdire una uscita di emergenza, deve esserne preventivamente data comunicazione ai Servizi di Prevenzione e Protezione della relativa Azienda Sanitaria interessata dai lavori, per i provvedimenti di sicurezza alternativi.
- 1.7 In tutte le AASS afferenti alla Federazione FS4 è severamente proibito fumare e consumare bevande alcoliche.
- 1.8 In caso di mancato rispetto di questo regolamento i collaboratori delle ditte esterne possono essere allontanati dalla struttura ed il titolare riceverà apposita comunicazione.
- 1.9 Il personale della Ditta deve esporre sempre ed in modo visibile il tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
- 1.10 L'accesso alle zone di intervento, qualora non specificatamente già indicato nel contratto, deve essere sempre preceduto da comunicazione, a cura delle imprese, da inoltrare al Responsabile del Procedimento o al Dirigente della Struttura delle AASS interessate che gestiscono tecnicamente l'appalto/contratto, il quale provvederà ad avvertire il Dirigente/Preposto della Struttura presso la quale dovrà essere svolta l'attività. Nel caso in cui l'attività sia svolta da una squadra o da un gruppo di lavoratori, nella comunicazione è necessario indicare il Preposto di riferimento e possibilmente il numero degli addetti ed i loro nominativi.
L'accesso di mezzi motorizzati per il trasporto di beni e materiali utili all'attività (carico-scarico) o di macchine operatrici deve avvenire nel rispetto delle regole sull'ordinaria circolazione e della segnaletica interna, E' fatto assoluto divieto di stazionamento, parcheggio o deposito di mezzi ed apparecchiature davanti ad uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza o in prossimità degli attacchi idrici antincendio.
- 1.11 Il deposito anche temporaneo di materiali ed attrezzature va concordato con il Responsabile del Procedimento.
- 1.12 L'introduzione di sostanze infiammabili o nocive deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento.



- 1.13 L'uso di fiamme libere e/o apparecchiature pericolose è vietato nei luoghi a potenziale rischio di incendio o scoppio ove sussiste apposito divieto. L'utilizzo di fiamme libere deve comunque essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Procedimento, che provvederà a darne preventiva comunicazione ai Servizi di Prevenzione e Protezione delle AASS afferenti alla Federazione FS4.
- 1.14 E' fatto obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge. E' vietato l'utilizzo di macchine, attrezzi ed utensili di proprietà delle AASS afferenti alla Federazione FS4.
- 1.15 In caso di lavori di scavo o in elevato, ovvero in presenza di attività pericolose per i terzi, le zone a rischio dovranno essere opportunamente recintate, segnalate ed interdette ai non addetti ai lavori.
- 1.16 Eventuali imballaggi o detriti dovranno essere rimossi a cura delle Ditte a termine dei lavori.
- 1.17 Ogni qual volta si debba intervenire su impianti (elettrici, termo-idraulici, gas medicali ecc.) è necessaria l'autorizzazione da parte del Responsabile o suo delegato dell'Ufficio Tecnico delle rispettive AASS afferenti alla Federazione FS4.

2. Coordinamento dei lavori

- 2.1 In caso di presenza contemporanea di due o più imprese sullo stesso posto di lavoro verranno coordinati da un ns. collaboratore incaricato (uno dei Responsabili dei Procedimenti contemporanei). I procedimenti di lavoro e le misure di sicurezza stabiliti devono essere rispettati per tutta la durata dei lavori.
- 2.2 Il ns. collaboratore deve essere informato sull'inizio dei lavori, su eventuali prolungamenti dei lavori oltre l'orario normale (per es. sera, sabato), su lavori pericolosi, trasferimento del posto di lavoro e fine lavori.
- 2.3 Deve essere evitato il più possibile il lavoro di persona singola. Se dovesse capitare comunque per eccezione o per emergenza un lavoro pericoloso eseguito da una persona singola è da garantire la sorveglianza con sistemi adeguati, come per es. allarmi automatici ecc.
- 2.4 Se durante i lavori si verificano particolari inconvenienti che possono ostacolare/impedire la normale esecuzione delle attività sanitarie, il nostro collaboratore deve essere interpellato in tempo utile per poter approntare un'ideale programmazione dell'orario di lavoro e delle misure di protezione adeguate.
- 2.5 Alla fine dei lavori su edifici, impianti e macchinari la ditta deve eseguire i controlli finali. Con tali controlli è da verificare soprattutto il funzionamento regolare degli impianti di sicurezza. Ogni danno all'arredamento ed alle strutture delle AASS interessate dai lavori deve essere segnalato al nostro collaboratore.
- 2.6 Lavori su impianti di distribuzione per i quali esistono segnali di allarme e di controllo centralizzati devono essere preventivamente concordati con il personale della "centrale" stessa ed inoltre deve essere comunicata anche l'ultimazione dei lavori.
- 2.7 Depositi e stoccaggi di materiali sono da disporre in modo tale da non pregiudicare la sicurezza ed il regolare servizio delle strutture sanitarie.
- 2.8 Lavori in quota – In caso di attività che preveda l'accesso per lavorazioni in quota è necessario che gli operatori siano dotati di sistemi di sicurezza idonei atti a garantire l'accesso in sicurezza alle postazioni di lavoro e che tali postazioni offrano garanzia di protezione contro la caduta degli operatori stessi e del materiale da questi utilizzato dall'alto.
- 2.9 Interferenze tra ditte diverse - nel caso l'attività della ditta esterna sia svolta contemporaneamente con altre ditte sarà cura di un ns. collaboratore curare il coordinamento tra i vari soggetti, al fine di eliminare o ridurre le interferenze e prevenire i rischi prodotti da tale sovrapposizione. Salvo il caso in cui problemi operativi lo impediscano, le disposizioni conseguenti a tale coordinamento saranno riportate in uno specifico verbale. Tale documento costituirà attuazione a quanto previsto dall'art. 28 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 ed andrà ad aggiornare il DUVRI.



- 2.10 Autorizzazione del personale - I dati sul personale delle ditte esterne che accede alle strutture aziendali devono essere preventivamente comunicati in modo che solo personale autorizzato possa accedere ed operare.

3. Lavori edili, di montaggio e di manutenzione

- 3.1 Tutte le scale ed i ponteggi utilizzati devono essere conformi alle normative vigenti. Ponteggi mobili non possono essere mossi se sono occupati da persone. Sono da evitare le operazioni sul ponteggio se si lavora sotto.
- 3.2 Posti di lavoro in quota necessitano di particolari precauzioni. L'area circostante è da porre in sicurezza in modo tale che non ci siano pericoli di caduta di oggetti o persone.
- 3.3 L'accesso ai tetti ed al piano interrato deve essere autorizzato preventivamente dal nostro collaboratore incaricato.
- 3.4 Prima di eseguire scavi e lavori di foratura e demolizione sulle strutture, la ditta esecutrice si deve informare presso il ns. collaboratore sulla situazione di installazione elettriche, idriche, gas ecc.
- 3.5 Tutti i lavori devono essere eseguiti in sicurezza durante l'intero periodo lavorativo. Il relativo materiale e la segnaletica necessarie sono da fornire ed utilizzare a carico della ditta esecutrice.
- 3.6 I soggetti abilitati ad intervenire sugli impianti elettrici devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.46/90.
- 3.7 Prima delle operazioni di demolizione dovranno essere utilizzate idonee apparecchiature atte ad individuare tubazioni sotto traccia, cavi in tensione.
- 3.8 Ove possibile, compatibilmente con le attività sanitarie in corso, prima di procedere ai lavori, sezionare l'impianto oggetto di intervento.
- 3.9 In caso di intercettazione accidentale, avvertire immediatamente il personale della dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda afferente alla Federazione FS4 per la quale si è stipulato il contratto di appalto.



4. Attività endotermiche –saldature ecc.

- 4.1 Lavori di saldatura e lavori su impianti con rischio di esplosione come anche i lavori di smerigliatura e tranciatura devono essere autorizzati dal Responsabile del Procedimento. Il permesso deve essere richiesto per ogni nuovo lavoro. In analogia deve essere comunicata ogni ultimazione lavori ed ogni trasferimento del posto di lavoro.
- 4.2 Se la struttura in cui viene eseguito il lavoro è dotata di impianto rivelazione incendi, tutti i lavori con produzione di calore e di fumo possono potenzialmente far scattare l'allarme dell'impianto di rilevazione incendi. Siete invitati a verificare prima di iniziare il lavoro se sono rispettati tutti i relativi provvedimenti, avvertendo preventivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda afferente alla Federazione per la quale si è stipulato il contratto di appalto. Danni che si dovessero verificare a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni verranno addebitati alla ditta che li ha prodotti
- 4.3 I lavori di saldatura possono essere eseguiti solo da personale adeguatamente addestrato.
- 4.4 Le saldatrici portatili devono essere attrezzate con dispositivi di sicurezza regolari.
- 4.5 Le bombole di gas sono da proteggere contro le temperature elevate, danni meccanici, caduta e movimento rotante. Le bombole di acetilene devono essere depositate prima dell'utilizzo con la valvola di erogazione posta a quota di almeno 40 cm più alta del piede della bombola stessa.
- 4.6 Dopo l'ultimazione dei lavori con rischio d'incendio deve essere effettuato un controllo finale da parte della ditta.
- 4.7 Durante le operazioni di cui sopra la ditta dovrà mettere a disposizione un proprio estintore.

5. Macchine, impianti, apparecchiature, attrezzi

- 5.1 Le macchine e gli utensili di lavoro, utilizzati dalla ditta, ed in particolare saldatrici, apparecchi portatili elettrici, ecc. devono essere conformi alla normative di sicurezza vigenti.
- 5.2 Le aziende afferenti le Federazioni non rispondono, in nessun caso, per danneggiamenti oppure perdita di attrezzature di terzi e relativi ulteriori danni successivi di qualsiasi natura.
- 5.3 L'utilizzo di attrezzature di proprietà delle aziende afferenti alla Federazione FS4 (macchine, impianti, ecc.) non è consentito, salvo casi assolutamente particolari e solamente previa l'autorizzazione dalle S.C. Prevenzione e Protezione di riferimento.
- 5.4 Le protezioni necessarie e i dispositivi di sicurezza sono sempre da utilizzare. Questi non possono essere elusi oppure resi inefficaci.
- 5.5 Eventuali derivazioni elettriche per l'alimentazione di macchine apparecchiature devono essere preventivamente concordate con la S.C. Tecnico Patrimoniale al fine di prevenire incidenti, sovraccarichi ed interruzioni delle attività.
- 5.6 L'utilizzo degli impianti elevatori è da ridursi al minimo. In ogni caso è vietato utilizzare gli impianti montatettighe destinati all'attività assistenziale, se non previa autorizzazione della Direzione Sanitaria.

6. Elettronica

- 6.1 Se devono essere effettuati lavori in vicinanza di impianti ed installazioni elettriche, deve essere in qualsiasi caso consultato l'Ufficio Tecnico. L'interruzione della corrente elettrica deve essere richiesta in tempo, in modo da consentire il coordinamento con la Direzione Sanitaria ed i reparti interessati.



- 6.2 In caso di utilizzo di apparecchi elettrici in contenitori, cisterne ed altri posti ristretti (con materiale conduttore) deve essere utilizzata una protezione di isolamento separata oppure eseguite con bassa tensione di sicurezza.
- 6.3 Eventuali modifiche agli impianti possono essere effettuate solo per quanto contenuto nel contratto d'appalto e in ogni caso solo dopo il coordinamento con l'Ufficio Tecnico.

7. Manipolazione di materiali pericolosi

- 7.1 La manipolazione di materiali pericolosi deve essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni della legislazione vigente e delle relative regole tecniche. Eventuali sostanze pericolose che possono essere emesse nel corso dei lavori devono essere rese note per iscritto e deve esserne data comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione delle aziende afferenti alla Federazione FS4 per la quale è stato stipulato il contratto d'appalto.
- 7.2 Materiali pericolosi possono essere utilizzati solo in quantità ridotte ed assolutamente necessarie per lo svolgimento dei lavori.
- 7.3 Durante la manipolazione di sostanze infiammabili è proibito fumare, usare fiamme libere e l'utilizzo di eventuali sorgenti luminose deve essere limitato a sorgenti di luce protetta ed a basso voltaggio; fonti d'innescio di ogni tipo sono da tenere a distanza. In ogni caso sono da adottare le eventuali misure contro le scariche elettrostatiche. Sono da smaltire soprattutto le miscele di aria-gas con pericolo di esplosione (per es. incollatura di tappeti), attraverso ad una adeguata e sufficiente aerazione.

8. Smaltimento-inquinamento acqua

- 8.1 Devono essere smaltiti a regola d'arte, tutti i pezzi rimanenti come per es. scarti di materiali, viti, rivetti, tavole, bottiglie, ecc.
- 8.2 In caso di inosservanza della raccolta differenziata Vi verrà addebitato il costo della successiva separazione rifiuti.
- 8.3 E' assolutamente da evitare che le sostanze inquinanti possano confluire negli scarichi, nelle canalizzazioni, nel terreno oppure nelle acque piovane.

9. Dispositivi di protezione individuale

- 9.1 In caso di lavori pericolosi, i vostri collaboratori devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale (per. es. occhiali, scarpe, caschi, ecc.) messi a disposizione dalla Ditta e conseguenti alla Vostra valutazione dei rischi.
- 9.2 Siete obbligati ad osservare la segnaletica e ad utilizzare i relativi dispositivi di protezione individuali.

10. Traffico e trasporti interni

- 10.1 Nell'area ospedaliera vige il codice della strada. Guidate con prudenza e rispettate la segnaletica stradale e soprattutto i pedoni, il servizio di carico e scarico merci ed i carrelli elevatori. All'interno dell'area aziendale occorre limitare la velocità a passo d'uomo.
- 10.2 I veicoli ed i carrelli elevatori possono essere guidati solamente da personale autorizzato ed istruito.
- 10.3 La sosta è consentita soltanto sulle aree appositamente segnalate.



11. Comportamenti in caso di infortunio ed in caso di emergenza

- 11.1 In caso di infortunio di un Vostro collaboratore dovrà essere attuato il Vostro protocollo infortuni. Presso le sedi delle AASS afferenti è presente il Pronto Soccorso.
Sul posto dell'infortunio non possono essere apportate modifiche, compatibilmente con il soccorso alle persone.
- 11.2 In caso di rilevazione di una situazione di pericolo all'interno delle AASS afferenti alla Federazione FS4 (incendio, terremoto o qualsiasi altra emergenza) dovrà essere attuata la procedura stabilita dal Servizio di Prevenzione e protezione dell'AASS interessata dai lavori. Pertanto il Responsabile del SPP dell'appaltatore dovrà contattare il Responsabile del SPP dell'AASS interessata dai lavori al fine di recepire la procedura in caso di emergenza.

12. Riservatezza



- 12.1 È severamente proibito prendere visione dei nostri sistemi informatici, armadi, contenitori, cartelle, liste, disegni e progetti. Se doveste comunque venire a conoscenza di fatti interni oppure di dati sensibili, siete obbligati a trattare gli stessi con riservatezza. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'obbligo di risarcimento danni alle aziende afferenti la federazione FS4 ed alla persona interessata.
- 12.2 In tutto l'ospedale è proibito fotografare e filmare, se non espressamente autorizzati dalla Direzione Generale.

13. Altri rischi (all. 3)

- 13.1 Rischio biologico, chimico, cancerogeno: presso le AASS afferenti alla Federazione FS4 sono presenti ambienti di lavoro in cui vi può essere una potenziale esposizione a rischi di natura biologica, chimica o anche cancerogena. Nonostante sia prevedibile una non esposizione dei lavoratori esterni, è tuttavia opportuno che gli stessi si attengano a quanto Per dare attuazione a tale coordinamento l'AOU fornisce informazioni contenute nell'allegato 3. loro indicato in sede di coordinamento l'appaltatore dovrà contattare il Responsabile del SPP dell'AASS interessata dai lavori.
- 13.2 Rischio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: possono presentarsi ambienti in cui possono aver luogo accidentali esposizioni a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Premesso che sono vietate le attività che espongono i lavoratori esterni a tali rischi è necessario che questi si attengano alle specifiche disposizioni previste e che sono normalmente affisse nei locali in cui tali rischi sono presenti.
Per completezza tali disposizioni fanno parte del verbale di coordinamento che precede l'intervento degli operatori esterni.
- 13.3 Le informazioni specifiche sulle modalità di accesso alle singole aree/reparti delle AASS interessate dall'appalto, relativi comportamenti da seguire, rischi specifici presenti ed eventuali dispositivi di protezione individuali da indossare, laddove non già previste nel DUVRI, dovranno essere richieste ai singoli coordinatori delle suddette aree/reparti o direttamente al Servizio di Prevenzione e Protezione delle AASS afferenti alla Federazione FS4.

14. Segnaletica di sicurezza






14.1 I **cartelli antincendio** hanno forma quadrata o rettangolare e pittogramma bianco su fondo rosso, ad es.

			
Lancia antincendio	Scala	Estintore	Telefono per gli interventi antincendio
			
Direzioni da seguire (cartelli da aggiungere a quelli che precedono)			

14.2 **I cartelli di salvataggio** hanno la forma quadrata o rettangolare e pittogramma bianco su fondo verde, ad es.

Percorso/uscita di emergenza			
Percorso/uscita di emergenza			
Direzione da seguire (segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)			
Pronto soccorso	Doccia di sicurezza	Lavaggio occhi	Barella

14.3 **I cartelli di prescrizione** hanno la forma rotonda e pittogramma bianco su fondo azzurro, ad es.

		
Protezione obbligatoria degli occhi	Protezione obbligatoria delle vie respiratorie	Protezione obbligatoria del viso
		
Guanti di protezione obbligatoria	Calzature di sicurezza obbligatoria	Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
		
protezione obbligatoria dell'udito	Casco di protezione obbligatoria	Protezione obbligatoria del corpo
		
Protezione individuale contro le cadute	Passaggio obbligatorio per i pedoni	Obbligo rifiuti nell'apposito contenitore

14.4 I **cartelli di avvertimento** hanno forma triangolare e pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero, ad es.

		
Carichi sospesi	Materiali radioattivi	Carrelli di movimentazione
		
Pericolo generico	Rischio biologico	Sostanze velenose
		
Raggi laser	Materiale infiammabile ad alta temperatura	Tensione elettrica pericolosa
		
Sostanze corrosive	Campo magnetico intenso	Materiale comburente
		
Materiale esplosivo	Radiazioni non ionizzanti	Pericolo di inciampo

		
Caduta con dislivello	Bassa temperatura	Sostanze nocive irritanti

14.5 **I cartelli di divieto** hanno forma rotonda e pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa.

		
Vietato fumare o usare fiamme libere	Vietato ai pedoni	Divieto di spegnere con acqua
		
Divieto di accesso alle persone non autorizzate	Vietato fumare	Acqua non potabile
		
Transito vietato ai carrelli di movimentazione	Non toccare	